


Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE

commi 1.a e 2 dell'art. 2 della legge 4 agosto 2006, n. 248; DM 17 marzo 2008, n. 84; d.lgs. n. 152 del 2008; art. 13 della legge n. 114 del 2014; art. 113 d.lgs 50/2016.

Indice

Articolo 1.	Oggetto.....	2
Articolo 2.	conferimento degli incarichi.....	3
Articolo 3.	accantonamento e destinazione del compenso incentivante.....	4
Articolo 4.	ripartizione del Fondo.	5
Articolo 5.	ripartizione delle quote.	6
Articolo 6.	cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante.	7
Articolo 7.	liquidazione del compenso incentivante.....	7
Articolo 8.	sottoscrizione degli elaborati.....	8
Articolo 9.	utilizzo degli elaborati.....	8
Articolo 10.	spese.....	8
Articolo 11.	approvazione.....	8
Articolo 12.	norme finali.	9



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE

Articolo 1. Oggetto.


1. Il presente regolamento disciplina la attribuzione del compenso incentivante nella esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'art. 113 del d.lgs 50/2016. I costi da sostenere per le attività oggetto del presente articolo dovranno essere previsti nei quadri economici di progettazione delle opere.
2. ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del d.lgs 50/2016, il fondo incentivante potrà riguardare esclusivamente gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti. Tali oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
3. A valere sugli stanziamenti di cui al comma precedente, l'IRCCS destina, per ciascuna opera o lavoro come definiti dal successivo comma, un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara; la percentuale effettiva è stabilita dal presente regolamento, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
4. La presente regolamentazione riguarda le attività professionali relative a:
 - Costruzione di nuove opere; demolizione, manutenzioni straordinarie, recupero, ampliamenti, ristrutturazioni e restauri di opere edili e impiantistiche;
 - manutenzioni ordinarie opere edili ed impiantistiche qualora le medesime comportino la redazione di elaborati progettuali;
 - opere edilizie e impiantistiche necessarie per la installazione di grandi macchine di diagnosi e/o terapia qualora le medesime comportino la redazione di elaborati progettuali;
 - Attività professionali comunque definite ed elencate nelle tabelle di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143;
5. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.
8. in attuazione di quanto previsto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014, per tutte le attività avviate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, ovvero dal 18



agosto 2014, il personale con qualifica dirigenziale non partecipa alla distribuzione dell'incentivo.

Articolo 2. conferimento degli incarichi.

1. Si stabilisce che, di norma, le funzioni ed i compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sono attribuiti al Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Tecnica (A.G.T.). Ove particolari ragioni di carattere organizzativo e funzionale eccezionale facciano preferire una diversa individuazione del R.U.P., il Direttore Generale dell'IRCCS, su proposta del Dirigente dell'A.G.T., provvede alla nomina con atto motivato.
2. Per ogni opera o lavoro pubblico che sia stato affidato alla Struttura interna, il Dirigente dell'A.G.T./R.U.P., con apposita Determinazione Dirigenziale, stabilisce preliminarmente la composizione del Gruppo di progettazione, individuando le necessarie figure di supporto, Tecnici e Collaboratori, come più oltre definiti, e i relativi compiti e tempi nell'ambito del procedimento; nei casi in cui il RUP sia diverso dal Dirigente AGT, la determina viene assunta da quest'ultimo, garantendo una opportuna turnazione tra i dipendenti;
3. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
4. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati
5. le figure di supporto sono distinte in: Tecnici Professionisti, Collaboratori Tecnici, Collaboratori Amministrativi;
6. i Tecnici Professionisti sono ingegneri, architetti, geometri, periti, disegnatori ed altre figure professionali abilitate, che assumono la responsabilità professionale delle attività loro affidate (progetto, piano della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, collaudo). La individuazione del Tecnico o dei Tecnici che assumono la qualità di progettisti e la responsabilità della redazione del progetto, titolari formali dell'incarico, e le rispettive qualifiche professionali, devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 24 del d.lgs 50/2016.
7. I Collaboratori Tecnici sono operatori non iscritti ad albo professionale, che redigono elaborati di tipo descrittivo su disposizione del tecnico titolare dell'incarico ed assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
8. I Collaboratori Amministrativi sono ulteriori soggetti diversi dai precedenti, che contribuiscono, ciascuno per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per gli obiettivi indicati in art. 1. A titolo di esempio, possono essere reclutati tra i dipendenti Amministrativi chiamati a collaborare mediante redazione, con la verifica della parte giuridica, dei capitolati e dei bandi di gara, nonché alla gestione amministrativa delle fasi di gara e di stipula del contratto, con le limitazioni di cui al successivo sub .9.
9. La partecipazione al fondo incentivante è ammessa solo se dette attività non rientrano nella qualifica funzionale ricoperta e se le medesime sono state rese al di fuori dell'orario di servizio, previa apposita registrazione con orologio marcatempo, nella misura e alle condizioni del contratto collettivo, e con attestazione del Dirigente competente;
10. Qualora sia necessario l'utilizzo di dipendenti di settori dell'IRCCS al di fuori dell'A.G.T., comprendendosi tra questi anche il personale permanentemente addetto ad Uffici Amministrativi, il Dirigente dell'A.G.T. ne terrà conto nella nomina, definendo per queste



unità lavorative aggiunte i compiti ad esse demandati e le aliquote di compenso. La partecipazione di tale personale non deve causare ricadute negative sulle rispettive attività ordinarie, e deve essere autorizzata preventivamente dai rispettivi Dirigenti. Anche per dette figure valgono i presupposti di ammissibilità di cui al precedente comma.

11. Il Personale di cui ai precedenti commi, per poter partecipare alla incentivazione, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione. Il Dirigente dell'A.G.T. provvede, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti ed i tempi assegnati a ciascuno, nonché le quote di ripartizione del fondo. L'elenco può motivatamente essere modificato in corso di opera. L'elenco viene conservato agli atti.
12. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice
13. Il Responsabile Unico del Procedimento ha il compito, altresì, del coordinamento del Gruppo di progettazione con il Dirigente dell'A.G.T., se diverso, per tutto ciò che concerne lo sviluppo del progetto di opera pubblica, informando altresì quest'ultimo su eventuali ostacoli che si dovessero frapporre e l'insorgenza eventuale di problemi di qualsivoglia natura. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende alla elaborazione del progetto, accertando di volta in volta la conformità alla legislazione vigente, acquisendone tutti i pareri e le approvazioni necessarie.

Il Responsabile del Procedimento che, nei casi consentiti dal comma 4 dell'art. 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, svolge anche le funzioni di Progettista o anche di co-progettista, dovrà essere in possesso, compatibilmente alla tipologia del progetto e al grado di esperienza, di idoneo titolo di studio e di corrispondente abilitazione professionale secondo le norme vigenti.

Ultimato il progetto, il Responsabile Unico del Procedimento, se non coincidente con il Dirigente dell'A.G.T., redige una relazione finale sull'iter procedurale, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da presentare al Dirigente dell'A.G.T. stesso.

Per tutto quanto altro non precisato nel presente articolo, la figura del Responsabile del Procedimento è regolamentata dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 3. accantonamento e destinazione del compenso incentivante.

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'IRCCS.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 l'Istituto destina a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a




base di gara per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. L'ammontare della somma incentivante è determinata sulla base dell'importo dei lavori rivincente dal quadro economico relativo alla progettazione esecutiva e, comunque, all'importo dei lavori posti a base di gara (compresi gli oneri per la sicurezza), compresa l'eventuale redazione di perizia di variante e suppletiva, ed in ogni caso al netto dell'IVA. Detta somma viene adeguata all'importo totale dei lavori (compresi gli oneri per la sicurezza) al lordo del ribasso, nel caso di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'Ufficio tecnico responsabile della progettazione. La quota di compenso relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano diminuzioni o aumenti dei lavori. In quest'ultimo caso, l'incremento della quota spettante alla progettazione va a compensare la redazione della perizia di variante.
6. L'importo della somma incentivante verrà ridotta della quota parte della stessa corrispondente a prestazioni non svolte da dipendenti dell'organico dell'Ente. Detta quota parte costituisce economia per l'Ente.

Articolo 4. ripartizione del Fondo.

1. L'esatta percentuale da ripartire, entro i limiti come sopra definiti, è applicata dal Dirigente dell'A.G.T. con riferimento ai seguenti criteri:
 - 1.1. per progetti di importo fino ad euro 500.000,00, il fondo è attribuito in ragione della percentuale massima (80% del 2%);
 - 1.2. per progetti di importo compreso tra euro 500.001,00 e euro 750.000,00, il fondo è attribuito in ragione della percentuale massima diminuita di 0,1 punto percentuale;
 - 1.3. per progetti di importo compreso tra euro 750.001,00 ed euro 1.000.000,00, il fondo è attribuito in ragione della percentuale massima diminuita di 0,2 punti percentuali;
 - 1.4. per progetti di importo compreso tra euro 1.000.001,00 ed euro 5.000.000,00, il fondo è attribuito in ragione della percentuale massima diminuita di 0,3 punti percentuali;
 - 1.5. per progetti di importo superiore ad euro 5.000.000,00, il fondo è attribuito in ragione della percentuale massima diminuita di 0,5 punti percentuali.

La parte di aliquota di compenso incentivante non attribuita in ragione delle suddette



detrazioni costituirà economia.

2. Per progetti di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5 e' possibile attribuire una maggiorazione fino al raggiungimento della percentuale massima dell'80% del 2% consentita, qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:
 - 2.1. multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - 2.2. accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - 2.3. soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - 2.4. progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

La percentuale massima può essere determinata anche in caso di ricorrenza di uno solo dei casi sopra stabiliti.


Il ricorrere di tali condizioni deve essere attestato dal Dirigente dell'A.G.T.

Articolo 5. ripartizione delle quote.

1. La complessiva somma costituente l'incentivo viene ripartita, per ogni opera o lavoro pubblico, con le seguenti modalità e nelle percentuali appresso indicate.
2. Prima dell'avvio delle procedure, il Dirigente dell' A.G.T. individua la quota di incentivo spettante a ciascun Incaricato, nella percentuale indicata nella seconda colonna della seguente tabella, ovvero, con riferimento alla complessità e alle particolarità di ciascun progetto, nonché in base alla complessità dell'azione o dell'incarico da svolgere, con percentuali variabili nell'ambito degli intervalli indicati nella terza e nella quarta colonna della tabella di seguito riportata:

Percepiente	%	(Min. - Max.)	
Responsabile Unico del Procedimento	50	3	55
Tecnico o ai Tecnici (Ingegneri, geometri e periti) che sottoscrivono il progetto preliminare assumendosene la responsabilità professionale	4	3	10
Tecnico o ai Tecnici (Ingegneri, geometri e periti) che sottoscrivono il progetto definitivo assumendosene la responsabilità professionale	4	3	10
Tecnico o ai Tecnici (Ingegneri, geometri e periti) che sottoscrivono il progetto esecutivo assumendosene la responsabilità professionale	4	3	10
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, incaricato della redazione del piano della sicurezza e coordinamento	4	3	10
Collaboratori Tecnici	17	3	35
Collaboratori Amministrativi	17	3	35

3. Qualora sia ritenuto necessario dal Dirigente dell'A.G.T. e su sua esplicita proposta e segnalazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, l'Ente può fare ricorso a




collaborazioni esterne per ciascuna delle suddette attività, designando i relativi professionisti con formale provvedimento. In questo caso, la relativa aliquota di compenso incentivante non sarà attribuita e costituirà economia.

Articolo 6. cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante.

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) i Dipendenti incaricati della progettazione di opere e lavori pubblici o di atti di pianificazione, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo;
 - b) i Dipendenti incaricati della progettazione e/o della Direzione lavori o del Collaudo, nel caso in cui essi violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal Regolamento generale, o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza e nel rispetto dei termini temporali previsti.
 - c) i Collaboratori, Tecnici o Amministrativi, nel caso in cui essi, nella realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, prestino esclusivamente attività da essi dovuta nell'ambito istituzionale del proprio ruolo, o che prestino le attività extra istituzionali nell'orario di ufficio.
 - d) il personale con qualifica dirigenziale, per tutte le attività avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2014, ovvero dal 18 agosto 2014.

Articolo 7. liquidazione del compenso incentivante.

1. Ai fini della liquidazione del compenso e subordinatamente alla verifica delle condizioni richiamate dal precedente art. 6, si distinguono quattro fasi del processo di realizzazione dell'opera o del lavoro: la progettazione, l'affidamento, la esecuzione, il collaudo.
 - 1.1. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo il Responsabile dell'A.G.T. redigerà il prospetto di ripartizione della parte dell'incentivo e la liquidazione relativa alla redazione del progetto, alla redazione del piano della sicurezza ed al 30% della parte relativa al Responsabile Unico del Procedimento.
 - 1.2. Al termine dell'affidamento dei lavori, il Responsabile dell'A.G.T. redigerà il prospetto di ripartizione e la liquidazione della parte dell'incentivo relativa alla redazione, con la verifica della parte giuridica, dei capitolati e dei bandi di gara, alla gestione amministrativa delle fasi di gara ed alla stipula del contratto ed al 20% della parte relativa al Responsabile Unico del Procedimento.
 - 1.3. Al termine dell'esecuzione, attestata dal certificato di ultimazione lavori, il Responsabile dell'A.G.T. redigerà il prospetto di ripartizione e la liquidazione della parte dell'incentivo relativa alla Direzione Lavori ed al 30% della parte relativa al Responsabile Unico del Procedimento.
 - 1.4. Ad avvenuto collaudo il Responsabile dell'A.G.T. redigerà il prospetto di ripartizione e la liquidazione della parte dell'incentivo fondo relativa al collaudo ed al rimanente 20% della parte dell'incentivo relativa al Responsabile Unico del Procedimento.
 - 1.5. Il compenso verrà corrisposto a favore dei Perceptenti con le successive competenze stipendiali, e comunque entro 60 giorni dalla trasmissione all'Area Gestione Risorse Umane delle Determinazioni Dirigenziali di liquidazione:
 - 1.6. Il compenso verrà corrisposto in unica soluzione a favore dei Soggetti interessati, laddove si tratti di procedure di importo inferiore a € 300.000,00.



- 1.7. Qualora la progettazione attivata non giunga fino alla fase esecutiva o non giunga all'aggiudicazione o ultimazione dell'opera a causa di provvedimento giurisdizionale o a causa di una mancata approvazione da parte di altra Autorità a ciò preposta, non determinata da circostanze imputabili alla Amministrazione, la liquidazione del fondo incentivante è ugualmente disposta entro i 60 gg. successivi al verificarsi dell'impedimento.

Articolo 8. sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal Tecnico e dai Tecnici dell'A.G.T. che assumono la responsabilità professionale del progetto individuati nell'atto di conferimento di cui all'art.1 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

Articolo 9. utilizzazione degli elaborati.


1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'IRCCS, il quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato all' A.G.T. In tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i Progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare all'A.G.T. i livelli progettuali successivi ad un livello affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, A.G.T. deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi e con l'obbligo di rilevare eventuali errori ed omissioni e fatti salvi gli adeguamenti ed aggiornamenti necessari.

Articolo 10. spese.

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono affrontate utilizzando la quota del 20% del fondo incentivante.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione. La Cassa economale e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni ed all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere ed ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.
3. Qualora per qualsiasi motivo uno o più Dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiali o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle progettazioni, non può essere loro corrisposto alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.


Articolo 11. approvazione.

1. Copia del presente regolamento è stato inviato alle OO.SS. Aziendali per acquisire il relativo parere.



Articolo 12. norme finali.

1. Il presente regolamento costituisce adempimento a quanto disposto dall'art. 113 del d.lgs 50/16.
2. Il presente regolamento è sostitutivo del precedente, adottato con deliberazione n. 395 del 27 luglio 2015, e assume validità su tutte le liquidazioni per compenso incentivante relative ad attività per le quali è stato approvato il finanziamento dell'intervento successivamente al 20/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. Per tutti gli altri procedimenti si applicherà il regolamento adottato con deliberazione n. 395 del 27 luglio 2015. Fa eccezione il compenso per personale con qualifica dirigenziale che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13-bis della legge n. 114 del 2014, per tutte le attività avviate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, ovvero dal 18 agosto 2014, non partecipa alla distribuzione dell'incentivo.
3. In caso di intervenuta modifica normativa, il presente regolamento dovrà essere adeguato, e riapprovato nelle medesime sedi sindacali di cui al precedente art. 3 comma 1.
4. Per eventuali esigenze interpretative, si farà riferimento alle norme di settore e ai pronunciamenti della Autorità di Vigilanza sui Contratti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' shape with a vertical line extending downwards and a horizontal line across the middle.

